



STATUTO

AGGIORNATO AL 31/10/2007

Allegato B^u al n. 25653/4801 di ref.

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

Art. 1

Costituzione

1) E' costituita una Società per Azioni ai sensi dell'articolo 113 della Legge 267/2000, denominata: "AMI S.p.A. Azienda per la Mobilità Integrata e Trasporti".

Art. 2

Sede Sociale

1) - La Società ha sede legale in Urbino.
2) - L'Assemblea può istituire nel territorio italiano e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, sedi secondarie, filiali, agenzie, depositi, recapiti ed uffici distaccati.

Art. 3

Durata della Società

1) - La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, essa potrà essere prorogata una o più volte o anticipatamente sciolta con l'osservanza delle disposizioni di legge a tale momento vigenti.

Art. 4

Oggetto sociale

1) - La Società ha per oggetto:
a) l'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico urbano e suburbano;
b) l'esercizio di servizi automobilistici di linea per il trasporto pubblico regionale, e interregionale nazionale ed internazionale;
c) l'esercizio di trasporto pubblico di persone di ogni altro tipo quali: trasporti scolastici, scuolabus, servizi turistici, noleggio da rimessa con conducente, servizi a chiamata, servizi di granturismo, servizi a domanda debole e servizi speciali ed ogni altro servizio connesso alla mobilità;
d) l'esercizio di servizi pubblici su impianti fissi quali trasporti effettuati con impianti funicolari ed aeree;
e) la gestione dei parcheggi pubblici nel territorio comunale di Fano;
f) la gestione per conto terzi di officine per la manutenzione e riparazione di autoveicoli, mezzi di trasporto, impianti di trasporto e dagli altri servizi connessi alle attività principali;
g) la gestione del soccorso stradale e la rimozione di veicoli in divieto di sosta;
h) la Società potrà inoltre gestire ed organizzare i servizi di cui al precedente comma lettere a), b), c), d), e), f), g), in tutto il territorio nazionale ed internazionale.
2) - La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quella sopra indicata, di consulenza, di assistenza e di progettazione e



- costruzione di impianti necessari da chiunque commissionati.
- 3) - La Società, nella gestione dei servizi, deve tendere al miglioramento della loro qualità perseguendo il contenimento delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza.
- 4) - Tutte le attività sopra indicate potranno essere esercitate direttamente o a mezzo di Società controllate o collegate; la Società ha comunque il potere di acquisire partecipazioni anche di minoranza in Società o imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio, purchè nel rispetto dell'art. 2361 del codice civile.
- 5) - La Società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che verranno reputate dal Consiglio di Amministrazione utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa la prestazione di garanzie reali o personali anche a favore di terzi.
- 6) - Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società potrà coordinare le proprie iniziative con le altre aziende o Società fornitrici di servizi pubblici che operano nel territorio nazionale.
- 7) - Per i servizi assegnati in gestione alla Società, la stessa assicura l'informazione agli utenti e in particolare promuove iniziative per garantire la diffusione e la valorizzazione del trasporto pubblico urbano ed extra urbano.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art.5

Capitale Sociale

- 1) Il capitale sociale è di euro 5.304.000 (cinquemilionitrecentoquattromila) diviso in 102.000 (centoduemila) azioni ordinarie del valore unominale di euro 52 (cinquantadue) cadauna.
- 2) - La quota azionaria di partecipazione degli Enti Pubblici fondatori della Società non potrà in ogni caso essere inferiore al 65% (diconsi sessantacinque per cento) del capitale sociale.

Art.6

Variazione capitale sociale

- 1) - Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria e alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, nel rispetto della disposizione del Codice Civile in materia.

Art.7

Azioni

- 1) - Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- 2) - Le azioni sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea.
- 3) - La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari, se non richiesti dal socio interessato. Essa può

emettere certificati provvisori firmati dal Presidente e da almeno un Vice Presidente.

Art.8

Elezione domicilio

1) - Il domicilio dei Soci, per quanto attiene il rapporto tra i Soci e tra questi e la Società è quello risultante dal libro dei Soci.

Art.9

Trasferimenti e prelazione

1) - Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, le proprie azioni, ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, dovrà dare comunicazione dell'offerta al Presidente del Consiglio di Amministrazione con raccomandata RR ed agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione provvederà a darne comunicazione a tutti i Soci entro 10 giorni dal ricevimento. I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma presente, debbono manifestare, a mezzo di lettera raccomandata RR indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 giorni dal ricevimento, provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i Soci a mezzo di lettera raccomandata RR delle proposte di acquisto pervenute.

2) - Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

3) - L'efficacia dei trasferimenti delle azioni nei confronti della Società è subordinata all'accertamento, da parte del Consiglio di Amministrazione, che il trasferimento stesso non faccia venire meno la titolarità, da parte di enti pubblici territoriali locali, della percentuale delle azioni da questi possedute, indicata nell'articolo 5 del presente Statuto.

Art.10

Obbligazioni

1) - La Società potrà emettere obbligazioni ordinarie anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dall'articolo 2410 codice civile e delle altre disposizioni di legge vigenti.

TITOLO III

ORGANI - COMPITI - FUNZIONAMENTO

Art. 11

Organi della Società

- 1) Sono organi della Società:
- l'Assemblea dei Soci;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - il Collegio Sindacale.

Art. 12

Assemblea

- 1) - L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti gli azionisti e rappresenta la universalità dei Soci; le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i Soci, ancorchè assenti o dissenzienti.
- 2) - Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea, può farsi rappresentare con delega scritta da altro socio purchè non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società.
- 3) - Spetta al Presidente dell' Assemblea constatare il diritto di intervento all' Assemblea medesima, anche per delega.
- 4) - L' Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

Art.13

Convocazione dell'Assemblea

- 1) - L'Assemblea, sia essa ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, anche fuori della sede sociale, purchè in Italia, osservando le disposizioni dell'articolo 2366 del Codice Civile.
- 2) - La convocazione potrà avvenire, ai sensi dell'art. 2366 c.c. III comma, mediante avviso con lettera raccomandata contenente il giorno, l'ora, l'elenco degli argomenti da trattare, il luogo della riunione in prima e seconda convocazione, inviato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o chi ne fa le veci, a tutti i Soci, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.
- 3) - La seconda convocazione non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima.
- 4) - In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dal 4° comma dell'art. 2366 del Codice Civile.
- 5) - Per la richiesta di convocazioni da parte della minoranza si applicano le norme previste dall'art. 2367 del Codice Civile.

Art. 14

Assemblea Ordinaria

- 1) - L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro i 120 (centoventi) giorno successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.
- 2) - E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di

Amministrazione lo ritenga opportuno, quando ne sia fatta richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare dal Collegio Sindacale, o da tanti Soci con la maggioranza del 2367 c.c..

3) - Quando particolari circostanze lo richiedono, e nei limiti consentiti dall'art. 2364 c.c., l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro i 180 (centottanta) giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

4) - L'Assemblea ordinaria:

a) nomina e revoca gli Amministratori, compreso, ove lo ritenesse opportuno, l' Amministratore delegato, e ne determina il numero, ove esso non sia fissato dallo Statuto;

b) nomina il Presidente del Consiglio di Amministrazione;

c) delibera in ordine al compenso agli Amministratori;

d) nomina e revoca i componenti del Collegio sindacale, eleggendo tra loro Il Presidente;

e) fissa il compenso dei componenti del Collegio sindacale;

f) conferisce e revoca l'incarico alla Società di revisione in caso di certificazione volontaria o obbligatoria del bilancio;

g) fissa il compenso alla Società di revisione;

h) delibera in ordine all'esercizio dell'azione di responsabilità contro gli Amministratori, i Sindaci, i liquidatori e le Società di revisione e in ordine alla rinuncia e transazioni sulle dette azioni;

i) approva il bilancio e delibera sulla destinazione degli utili;

j) approva il programma annuale della Società;

k) delibera sull'acquisto e sulla vendita di azioni proprie;

l) delibera, ex art. 2446, comma 1 del codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;

m) esprime pareri preventivi, investimenti, non previsti nel programma annuale di cui all'art. 28 dello Statuto, di importi superiori ad euro 775.000,00;

n) esprime pareri preventivi, l'acquisizione o la cessione di partecipazioni in Società ed Enti per importi superiori ad euro 155.000,00;

o) esprime pareri preventivi, sugli oggetti attinenti alla gestione della Società riservati alla sua competenza dall'atto costitutivo o dallo statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.


p) Approva il programma annuale (budget) della società.

Art.15

Assemblea Straordinaria

1) - L'Assemblea straordinaria è convocata in tutti i casi previsti dalla legge ed ogni qual volta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno.

2) - Delibera:



- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) sulle operazioni di fusione, scissione, trasformazione e scioglimento della Società;
 - c) sulla nomina, poteri, compensi e revoca dei liquidatori;
- e quant'altro previsto dalla legge.

Art. 16

Deliberazioni dell'Assemblea

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, dovranno essere prese con il voto favorevole che rappresentino almeno l'ottantacinque per cento (85%) del capitale sociale, salvo che, in seconda convocazione, per le delibere di cui all'art. 2369 c.c.4° comma. laddove varranno i quorum di legge.

Art. 17

Funzionamento dell'Assemblea

- 1) - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d'Amministrazione, in caso di suo impedimento da persona designata dall'Assemblea stessa.
- 2) - Il Presidente è assistito da un Segretario scelto preferibilmente tra i dirigenti della stessa Società, che redige il verbale di seduta e lo trascrive nel libro dei verbali dell'Assemblea.
- 3) - I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio.
- 4) - Le copie del verbale, autenticate dal Presidente e dal Segretario, fanno piena prova anche di fronte a terzi.
- 5) - Le modalità di votazione sia nell'Assemblea ordinaria che straordinaria saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea.

Art. 18

Consiglio di Amministrazione

- 1) - La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di 3 ad un numero massimo di 5 membri, compreso il Presidente, compatibilmente alle normative di riferimento.
- 2) - L'organo amministrativo viene nominato dall'Assemblea ordinaria che ne determina il compenso, nonché il periodo di validità della nomina che non può essere superiore a tre anni.
- 3) - Gli amministratori che possono essere anche non Soci, devono essere scelti fra persone che hanno una specifica competenza tecnico-amministrativa presso Enti o Aziende pubbliche o esperienze professionali e/o imprenditoriali in materia di trasporti e/o società commerciali.
- 4) - Se nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli con deliberazioni approvate dal Collegio Sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
- 5) - Tuttavia se per dimissioni e per altra causa viene a

mancare la maggioranza degli amministratori, decade l'intero Consiglio di Amministrazione e deve essere subito convocato, ai sensi di legge, l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori.

Art. 19

Presidente e Segretario del Consiglio di Amministrazione

1) - Il Consiglio di Amministrazione, se non vi abbia provveduto l'Assemblea ordinaria, elegge fra i suoi membri un Presidente e due vice Presidenti; i nominati rimarranno in carica per tutta la durata del Consiglio.

2) - La firma e la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente ed in sua assenza al Vice Presidente più anziano di età e/o ad un Consigliere delegato.

3) - Il Presidente può nominare, preferibilmente fra i dirigenti della Società, una persona che funge da Segretario del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o d'impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o in difetto, dall'amministratore più anziano d'età.

Art. 20

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

1) - Il Presidente, o chi ne fa le veci, convoca il Consiglio di Amministrazione ogni qual volta ne ravvisi l'opportunità o ne venga fatta domanda dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, da almeno la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale.

2) - La convocazione, che dovrà indicare gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, dovrà essere recapitata ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai componenti il Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima con lettera raccomandata, consegnata a mano, via telex, telegramma, posta elettronica o telefax. La convocazione in caso di urgenza, avente le indicazioni sopra descritte, dovrà essere recapitata almeno 24 ore prima della riunione via telex, telegramma o telefax agli stessi interessati.

Art. 21

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1) - Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti ad eccezione delle seguenti materie sulle quali le deliberazioni relative sono prese all'unanimità dei Consiglieri:

- acquisizione o cessione di partecipazioni, anche di minoranza, in società ed enti, di importo superiore a € 155.000,00;
- assunzione o concessione di finanziamenti a medio e lungo termine, di importo superiore a € 775.000,00;
- concessioni di fidejussioni o iscrizione di ipoteche sui beni sociali, di importo superiore a € 775.000,00;

- acquisto o cessione di beni immobili, di importo superiore a € 775.000,00;
 - acquisto di beni non strumentali di valore superiore ad € 155.000,00.
- 2) - Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Società; può riunirsi altrove purchè nel territorio italiano.
 - 3) - Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno trascritte in apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni previsto dall'art. 2421 del Codice Civile e saranno sottoscritte dal Presidente o chi ne fa le veci e dal Segretario o suo sostituto.

Art. 22

Poteri del Consiglio di Amministrazione

- 1) - Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società senza eccezioni di sorta ed in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dallo Statuto in modo tassativo riservate all'Assemblea dei Soci.
- 2) - Il Consiglio di Amministrazione può nominare, se non vi abbia provveduto l'Assemblea Ordinaria, un Amministratore Delegato da scegliersi tra persone aventi esperienza e requisiti adeguati all'espletamento della delega.
- 3) - Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale, da scegliersi tra persone provviste di elevata capacità tecnico-amministrativa ed in possesso di requisiti di comprovata esperienza e professionalità.
- 4) - Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare Direttori, Procuratori speciali e Mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri ed i compensi.
- 5) - All'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ai Direttori, ai Procuratori speciali spetta il compenso determinato dall'organo amministrativo.

Art. 23

Remunerazione dei Consiglieri

- 1) - Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta un compenso da determinarsi da parte dell'Assemblea ordinaria.
- 2) - Tale deliberazione, una volta presa, sarà valida anche per gli esercizi successivi, fino a diversa determinazione dell'Assemblea ordinaria.

Art. 24

Collegio Sindacale

- 1) - Il Collegio Sindacale è composto da 3 membri effettivi e da due membri supplenti eletti dall'Assemblea ordinaria che nomina fra gli effettivi anche il Presidente del Collegio.
- 2) - I Sindaci restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
- 3) - I poteri e le attribuzioni del Collegio Sindacale sono definiti dalla legge. Il Collegio Sindacale esercita il

controllo contabile, quando esso non è deferito per legge o per volontà assembleare ad una società di revisione contabile. Laddove il controllo contabile viene effettuato dal Collegio Sindacale, tutti i sindaci debbono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Art. 25

Esercizio sociale

1) - L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 26

Bilancio d'esercizio

1) - Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale. Tali documenti, previo esame dei sindaci sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

2) - Qualora particolari esigenze lo richiedano, e nei limiti di legge, il bilancio di cui sopra potrà essere redatto entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 27

Destinazione degli utili

1) - Gli utili netti emergenti dal bilancio approvato, saranno ripartiti come segue:

a) il 10% (dieci per cento) al fondo di riserva legale, sino a che questo non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale;

b) il rimanente 90% (novanta per cento) ai Soci in proporzione al rispettivo pacchetto azionario posseduto, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

2) - Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art. 28

Programma annuale e budget

1) - Il Consiglio di Amministrazione approva un programma annuale (o budget), per l'esercizio successivo correlato di una relazione sul prevedibile andamento della gestione, sugli investimenti e sulla situazione patrimoniale e finanziaria della società.

2) - Il programma annuale (o budget) viene sottoposto all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

TITOLO V

SCIoglIMENTO, DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 29

Scioglimento

- 1) - Lo scioglimento e la liquidazione della società avranno luogo nei casi e secondo le norme di legge vigenti.
- 2) - L'Assemblea straordinaria determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Art. 30

Disposizioni generali

- 1) - Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti.

F/ti: Maurizio Mazzoli
Massimo Spinazzola

Reg. Tribunale di Fano il 20-11-2007 al n. 8155, serie A.T.
con € 324,00. per la ...

La presente è conforme all'originale firmato come per legge e si rilascia gli uni consuntivi.
Fano, li 11 dicembre 2007

Maurizio Mazzoli

